|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| https://lh4.googleusercontent.com/dn05mbhWJRPdrcugiJIyrK-cWKAzg50pKPYkUrmQOX_ej8676dYF5QTrIAGMTKPMV_ZofvR26xDA6G4vSdDHa7zBiGTiMc6WTrzIvYanC7dchan4mDLuOu4N9VXOuLZ1M_ze7wSvXayuhDtUaknmZpmIRqkGnUH7TtmKxlSB-geTe4AssYD_NSNKJw |  |  |  |

**ALLEGATO A**

**Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione Agenda Digitale**

**Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari**

|  |  |
| --- | --- |
| **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**  **Bando regionale, relativo alla** **Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”**  **Sottomisura-Ammodernamento dei frantoi oleari**  **Destinatari del bando:** aziende agricole e imprese agroindustriali, ivi incluse le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari  **Dotazione finanziaria assegnata:** € 3.786.422,96  **Scadenza per la presentazione delle domande di sostegno:** 15 gennaio 2024 |  |

**Articolo 1**

**FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Bando definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l’ammodernamento dei frantoi oleari, nell’ambito della Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR.

Il presente avviso è conforme a quanto riportato nei decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) del 31 marzo 2022, n. 149582, e nei decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 2 febbraio 2023, n.53263 e del 4 agosto 2023, n. prot. 410802, recante l'adeguamento dell'intensità di aiuto ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato, con riferimento al DM 2/2/23 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

Gli investimenti riguardano l’ammodernamento dei frantoi oleari, nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”- Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari del PNRR, nel quadro del regime di aiuti SA.106982 (2023/N) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2023) 5270 finale del 28 luglio 2023, che modifica il regime SA.103933 (2022/N) approvato con Decisione C(2022) 7174 finale del 10 ottobre 2022, nonché di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, nel Decreto Ministeriale (cd. Riparto) n. 53263 del 2 febbraio 2023 e successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 410802 del 4 agosto 2023.

La misura M2C1 – Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” prevede, ai sensi dell’Allegato alla Decisione di esecuzione n. 10160/2021, una dotazione a livello nazionale pari a 100 milioni di euro per l’aiuto agli investimenti volti all'innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva. Per questa misura l’Allegato alla Decisione di esecuzione n. 10160/2021 prevede il conseguimento di target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare che le imprese ricevano un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia. Gli investimenti sovvenzionati sono, tra gli altri, la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi.

Ai fini del presente avviso si richiamano in particolare:

* l’accordo c.d. Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica.
* il principio di rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuti SA.103933 (2022/N), di cui all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea con la Decisione C(2022) 7174 Final del 10 ottobre 2022 – e il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023, che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”, che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame.

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il presente bando fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” Missione 2, componente 1, investimento 2.3, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per l'ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Nello specifico, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici porterà anche al miglioramento della qualità degli olii e ad un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.

Sono ammessi unicamente investimenti che rispettino i vincoli legati al principio DNSH ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, del tagging climatico-, e, ove applicabili, i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del DL 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;

ii) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ;

iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

**Articolo 2**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:

|  |
| --- |
| **AGEA**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura |
| **BANDO DEMATERIALIZZATO SU PORTALE SIAN:** avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista da bando, in formato elettronico (zip/rar/7-up), utilizzando le funzionalità previste nel portale stesso; i documenti quindi devono essere caricati on line nella sezione documentazione allegata. |
| **BENEFICIARIO**: le aziende agricole e le imprese agroindustriali, ivi incluse le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari, che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, così come indicato all’articolo 6, che realizza gli interventi di cui al presente decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell’immobile funzionale alla predetta attività di trasformazione, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo. |
| **CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale dell’azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.  **CODICE UNICO DI PROGETTO** (**C.U.P):** è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Tale Codice riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con la Misura di cui al presente Bando pubblico. |
| **COMPONENTE**: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure. |
| **CONTO CORRENTE DEDICATO:** conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, utilizzato per la sola gestione dei movimenti finanziari relativi al presente avviso. Il beneficiario dovrà impiegare questo conto, validato sul fascicolo aziendale SIAN, sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i)) e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). |
| **CORRUZIONE**: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. |
| **DNSH**: principio “Do No Significant Harm”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente. |
| **DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento. |
| **DOMANDA DI RETTIFICA**: domanda di modifica di un’istanza presentata dal richiedente, che annulla la precedente domanda e la sostituisce integralmente. |
| **DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di partecipazione al regime di sostegno previsto dal presente bando. |
| **DOPPIO** **FINANZIAMENTO:** previsto espressamente dalla normativa comunitaria; prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Al riguardo: Circolare MEF n. 33 del 31 Dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano di ripresa e resilienza (PNRR)-Nota di chiarimento sulla circolare del 14.10.2021 n.21")  **FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni, concernenti i soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.  Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell’Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa (centri di assistenza agricola, di seguito CAA).  La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall’imprenditore agricolo.  Ogni richiedente di contributo ha l’obbligo di costituire e aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e, ove necessario, cartaceo, secondo le norme e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.  I richiedenti, antecedentemente a ogni richiesta di contributo, sono tenuti a eseguire una verifica della situazione aziendale e, in caso di variazioni, procedere all’aggiornamento e all’integrazione dei dati e alla relativa validazione.  Ai fini del presente avviso si fa riferimento al Fascicolo aziendale per le seguenti informazioni:  a)       documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni e/o fabbricati oggetto della domanda di sostegno (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento, affitto). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto, antecedentemente alla liquidazione del saldo, ad acquisire la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l’impegno quinquennale assunto;  b)       partita IVA;  c)        Iscrizione alla C.C.I.A.A. relativi all’impresa richiedente;  d)       codice attività. |

|  |
| --- |
| **FASCICOLO DI DOMANDA*:*** costituito dalla documentazione amministrativa e tecnica allegata alla domanda di sostegno (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità previsti dal presente Bando, nonché dalla documentazione relativa alla domanda di pagamento. Il richiedente è in ogni caso responsabile della costituzione e del corretto aggiornamento del fascicolo di domanda, il quale può essere conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente delegato dal richiedente ed abilitato dall’Organismo Pagatore AGEA o dalla Regione Umbria alla presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento. Tutta la documentazione allegata alla domanda di sostegno deve essere presente nel “fascicolo di domanda” fin dalla data di presentazione della medesima domanda. La stessa, insieme alla documentazione relativa alla domanda di pagamento, va conservata, in originale o copia autenticata a termini di legge, fino alla scadenza del periodo vincolativo, ai fini dei controlli previsti da parte della Regione e del Ministero. |
| **FRODE**: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:  -        all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;  -        alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;  -        alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi. |
| **FRODE SOSPETTA**: irregolarità che, a livello nazionale, determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.  **GIOVANE AGRICOLTORE:** agricoltore quale definito dallo Stato membro nel suo Piano Strategico della PAC, ai sensi di quanto previsto dal punto (33) (65) della sezione 2.4 degli *Orientamenti*. |
| **IMPRESA**: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, come definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese.  **IMPRESA IN DIFFICOLTA’:** l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:   1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, nel corso degli ultimi dodici mesi; 2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate, nel corso degli ultimi dodici mesi; 3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 4. qualora l’impresa abbia ricevuto un sostegno per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un sostegno per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:  * il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5, * il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.   La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014). |
| **INTERVENTO**: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente Bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. |
| **MILESTONE** (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.). |
| **MINISTERO**: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. |
| **MISSIONE**: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. |
| **ORIENTAMENTI**: nuovi Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GUUE 2022/C 485/01). |
| **PNRR** (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344). |
| **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE:** atto del Responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria regionale e concesso il contributo ai beneficiari in posizione utile in graduatoria, ai fini del finanziamento. |
| **RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto. |
| **RICHIEDENTE**: soggetto che presenta domanda di sostegno. |
| **SETTORE AGRICOLO**: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui ai punti (33) 9, 8 e 47) degli Orientamenti. |
| **SIAN**: Sistema Informativo Agricolo Nazionale che gestisce la piattaforma sulla quale vengono presentate le domande di sostegno e pagamento. |
| **SISTEMA REGIS**: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR. |
| **TARGET**: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico. |

**Articolo 3**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Ai fini del presente Bando si fa riferimento in particolare ai seguenti atti normativi:

* Decreto Legge dell’11 novembre 2022, n. 173, articolo 3, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
* Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, “Aiuti concessi dagli Stati”;
* Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, pubblicati in GUUE C 485, 21.12.2022;
* Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
* D.I. 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e in particolare, l’articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
* Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
* Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
* Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
* Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
* Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
* Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
* Decreto Legge n. 77/2021, articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
* Decreto-Legge n. 77/2021 che a termini dell’articolo 8 comma 5 stabilisce che “al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea”;
* Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
* Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione”;
* Regolamento (UE) 2020/852, che all’art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
* Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
* Operational Arrangement denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
* Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
* Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
* Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
* Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
* Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
* Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, art. 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
* Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
* Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
* Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”
* Decreto Legislativo n .39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L. N.190/2012”.
* Art. 10 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (c.d. decreto antiriciclaggio)
* D.P.R. n.445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa
* Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
* Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
* Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
* Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
* Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022 n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità”;
* Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
* Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
* Circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
* Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento” alla C.E.;
* Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;
* Circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
* Circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;
* Circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
* Circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
* Circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
* Circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
* Circolare MEF del 13 marzo 2023, n. 10 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato
* Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;
* Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;
* Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 - integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT.
* Circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16 recante “Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informatico ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
* Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
* Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
* Decreto Ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l’erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell’olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;
* Il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;
* La Decisione SA.106982 (2023/N) , adottata dalla Commissione europea il 28 luglio2023, notificata in data 31 luglio 2023, con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
* L’intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 11 gennaio 2023, Repertorio atti n. 9/CSR;
* Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF) n. 53263 del 02.02.2023 avente ad oggetto “Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”;
* Decreto del MASAF 0410802 del 04/08/2023 recante l’adeguamento dell’intensità di sostegno ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato, con riferimento al DM 02/02/2023 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
* D.G.R. n. 952 del 20/09/2023: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 (M2C1) - Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura: Ammodernamento dei frantoi oleari – Attivazione Bando - Determinazioni regionali”.

**Articolo 4**

**DOTAZIONE FINANZIARIA**

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad a € 3.786.422,96, come da Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 2 febbraio 2023, n.53263.

**Articolo 5**

**CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici o un potenziale uso improprio delle risorse, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi Comunitari, la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

* di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione. Anche a fronte dell’esito positivo della domanda e ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalla misura e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni e obblighi da parte del beneficiario esonera l’amministrazione regionale da qualunque vincolo ed obbligo alla liquidazione del sostegno concesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
* che tutte le spese sono ammesse se sostenute conformemente a quanto previsto dai successivi paragrafi e che, in ogni caso, l’eleggibilità delle spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente bando è soggetta a verifica amministrativa, documentale e visita ispettiva in situ e che solo a seguito dell’esito positivo di tali controlli l’Amministrazione regionale procederà alla liquidazione del sostegno richiesto;
* di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente e che, fatte salve le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni, le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione ai fini della graduatoria.
* **di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, nel caso di mancato raggiungimento dei target nazionale M2C1-7 e M2C1-8[[1]](#footnote-2), le regioni dovranno provvedere, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, al recupero delle risorse già erogate alle imprese agricole, secondo le procedure indicate dal MASAF e dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).**

**Articolo 6**

**BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’**

**6.1 Beneficiari**

I beneficiari del presente sostegno sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, ivi incluse le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari, che effettuano l’estrazione di olio extravergine di oliva.

A pena di esclusione, i beneficiari devono:

* essere iscritti nel Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) - <https://www.sian.it/SSLicqrfportaleolio/start.do> -, secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013;
* aver compilato il registro telematico di carico/scarico olio nell’ultima campagna molitoria che precede la presentazione della domanda di sostegno;
* essere in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali.

Nel caso specifico di cooperativa o associazioni i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal solo titolare della domanda.

I beneficiari come sopra decritti sono imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli di cui al punto (33) (47) degli Orientamenti[[2]](#footnote-3).

Gli aiuti previsti dal presente bando in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell’effetto di incentivo in conformità alle disposizioni pertinenti dei punti da (47) a (55) degli Orientamenti. In conformità a quanto indicato ai punti da (50) a (51) degli Orientamenti, ai fini dell’effetto incentivante:

* all’atto della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario non deve aver già dato inizio ai lavori;
* la domanda di sostegno deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto o dell’attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine lavori, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

Qualora il richiedente sia una grande impresa (oltre 249 occupanti e fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro), in conformità ai punti (52) e (53) degli Orientamenti, sarà necessario descrivere nella domanda di aiuto uno scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternative realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. (Allegato A 15)

**6.2 Requisiti del beneficiario**

Il futuro beneficiario, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento del saldo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere alla categoria dei beneficiari indicata al punto 6.1 del presente articolo;

b) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;

c) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020. Nel caso in cui il titolare della domanda sia una associazione o una cooperativa, al momento della presentazione della domanda di sostegno il richiedente dovrà obbligatoriamente inserire nel proprio fascicolo SIAN i legami associativi (come da disposizioni AGEA)

d) possedere per lo svolgimento delle attività aziendali, l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o autorizzazioni ambientali pertinenti, in relazione alle caratteristiche dell’attività;

e) non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

f) dimostrare di essere proprietario o di avere titolo (per usufrutto, affitto, comodato d’uso registrato o contratto concluso con la Pubblica Amministrazione) a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti; il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di sostegno e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni.

g) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea”;

h) non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti;

i) dichiarare il rispetto dei vincoli legati al principio del principio DNHS ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

l) essere, ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia.

* 1. **Imprese escluse**.

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente avviso:

a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti;

b) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (33) degli Orientamenti.

**Articolo 7**

**INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, CUMULO DEGLI AIUTI**

**7.1 Interventi finanziabili.**

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR.

I progetti finanziati devono garantire il rispetto del principio del DNSH, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati a valere sulla presente misura.

Sono considerate ammissibili le spese indicate dettagliatamente al comma 2 dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 149582/2022.

In particolare sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

1. ammodernamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all’introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH ed in ogni caso nel limite del 10% della spesa ammessa per gli interventi di cui alla successiva voce c), nel rispetto del massimale di spesa previsto dall’articolo 9 per l’intero programma di investimenti;
2. ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all’introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH ed in ogni caso nel limite del 50 % della spesa ammessa per gli interventi di cui alla successiva voce c), nel rispetto del massimale di spesa previsto dall’articolo 9 per l’intero programma di investimenti;
3. sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse ed acque di vegetazione;
4. spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, nel limite dei costi desunti dalla metodologia ISMEA (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>) e, in ogni caso nella misura massima del 10% di tali spese.

In riferimento agli interventi di cui alla lettera c), i soli investimenti ammissibili al finanziamento sono Investimenti finalizzati alla sostituzione e all’ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari, con l’introduzione di impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi” e impianti di estrazione multifase e/o interventi di cui all’Allegato A1, a condizione che si intervenga comunque su impianti a “2 o 3 fasi” o su impianti di estrazione multifase

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi al diritto unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature, la presenza della marcatura “CE”, ai sensi della normativa unionale vigente, soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.

**7.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.**

**Localizzazione.**

Gli interventi per poter esser ammessi al sostegno devono ricadere all’interno del territorio regionale.

**Eleggibilità delle spese.**

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e i lavori avviati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

**Cantierabilità degli interventi**

Il conseguimento della cantierabilità, qualora prevista, e cioè l’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per consentire la realizzazione del programma d’investimento, deve avvenire in data antecedente all’effettivo inizio dei lavori e, comunque, è responsabilità del beneficiario acquisirla in tempi compatibili con l’impegno di concludere gli investimenti entro i termini previsti nel nulla osta di concessione.

**7.3** **Spese non ammissibili**

Ai sensi del DM 0149582 del 31/03/2022 e del punto 174 dei nuovi Orientamenti, non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

1. spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno
2. acquisto terreni;
3. acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
4. acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
5. fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
6. investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
7. opere di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
8. opere provvisionali non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
9. spese relative all’IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
10. qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all’investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali
11. lavori relativi ai progetti previsti, avviati prima della presentazione della domanda di sostegno
12. l’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA
13. acquisizione di beni tramite permute
14. acquisti tramite leasing o intermediari finanziari
15. il capitale circolante;
16. cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
17. i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.
18. Investimenti per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere, come previsto al punto (170) degli orientamenti.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:

a) a combustibili fossili, compreso l’uso a valle;

b) al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) allo smaltimento a lungo termine dei rifiuti che potrebbe causare un danno all’ambiente.

Con riferimento alle condizionalità previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla misura M2C1 - Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, non sono ammissibili al contributo i progetti che:

a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH;

b) non rispettano i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l’aiuto climatico e, ove applicabili, ai principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Il rispetto delle condizionalità previste per il PNRR, positivamente accertato in fase di accesso al contributo, deve essere garantito dal soggetto beneficiario anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative. L’accertamento della violazione di tale obbligo è causa di revoca del contributo.

**Articolo 8**

**CONGRUITA’ DELLA SPESA**

Ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico aiuto per l’acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

La congruità e la ragionevolezza della spesa preventivata e successivamente rendicontata deve essere determinata con le modalità di seguito descritte:

1. **per gli interventi edili**, mediante l’elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario per le opere pubbliche. Il prezzario di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nel suddetto prezzario, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un’analisi dei prezzi da allegare alla domanda. In ogni caso, per le tipologie di investimento individuate nell’Allegato A2 al presente avviso, il valore da computo non potrà eccedere quello indicato nell’Allegato citato.
2. **per l’acquisto di beni o servizi** (escluse le spese generali) il richiedente o il tecnico da questi incaricato è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di altrettanti fornitori in concorrenza tra loro. Le richieste dei preventivi debbono essere identiche e contenere le caratteristiche tecniche dei beni/servizi da acquistare. La richiesta di preventivi, dovrà avvenire direttamente tramite l ’applicazione **Gestione preventivi per domanda di sostegno** nel SIAN, prima del rilascio della medesima domanda. Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso.

Spese non supportate dalle documentazioni di cui alla lettera a) e b) datate prima dell’acquisto del bene (la data di acquisto si evince dalla relativa documentazione fiscale), nel numero minimo di tre e nelle forme e tempi descritti nei paragrafi che precedono, saranno escluse.

La presenza di offerte formulate da ditte collegate tra di loro e non in concorrenza, aventi, a titolo di esempio, medesima sede legale (città, via, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica) o rapporti societari che configurino la condizione di controllante e controllato, costituisce motivo di inammissibilità delle spese.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi che giustificano l’unicità del preventivo proposto.

Resta fermo il principio che, in ogni caso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia superiore all’importo ammesso a contributo, determinato con la metodologia di cui ai paragrafi che precedono, il contributo effettivamente liquidato non potrà eccedere l’importo ammesso. In presenza di spesa effettivamente sostenuta e documentata inferiore all’importo ammesso, il contributo liquidato sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

1. **per le spese generali**: sono riconosciute congrue e ragionevoli le spese generali fino all’importo massimo calcolato con la metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale per la determinazione delle spese di progettazione ammissibili a beneficiare del contributo dello sviluppo rurale (Aggiornamento 2021). Il calcolo va fatto utilizzando l’apposito modello di calcolo messo consultabile al link <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378> , in ogni caso fino al massimale del 10% delle spese di cui alle lettere a) e b)

**Articolo 9**

**INTENSITA’ DELL’AIUTO, LIMITI DI SPESA, CUMULO DEGLI AIUTI.**

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

* 1. **Intensità dell’aiuto**

L’aliquota di contributo è fissata al 65%, in applicazione del regime di aiuto, in vigore dal 31 luglio 2023, data di notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione europea, n. SA.106982 (2023/N) che lo ha ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

* 1. **Limiti minimi e massimi di spesa ammessa**.

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

* Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;
* Euro 250.000,00 quale spesa massima ammissibile a finanziamento.

Quanto indicato al presente paragrafo deve essere rispettato anche con la domanda di saldo.

**9.3** **Cumulabilità degli aiuti**

Il cumulo tra diverse forme di sostegno pubblico è previsto e consentito nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere quindi cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente bando.

L’eventuale cumulo degli aiuti di cui al presente bando è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.[[3]](#footnote-4)

Per quanto riguarda le agevolazioni di carattere fiscale, è consentito il cumulo con il credito di imposta nel limite del 100 % del costo dell’investimento (circolare 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate e circolare MEF RGS n. 33/2021).

**Articolo 10**

**MODALITA’ PER GARANTIRE IL PRINCIPIO “DNSH”**

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241, tutte le misure ricomprese nel PNRR devono essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm – DNSH), che trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (Regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico.

Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l’osservanza nell’attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo, inoltre, al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l’impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Si forniscono pertanto le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo”, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, Do No Significant Harm)”, nel seguito “Guida”.

L’applicazione concreta del principio DNSH segue un lavoro di armonizzazione e semplificazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica previste dalla Guida e relativi allegati, al duplice fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla sottomisura di cui trattasi e ridurre l’onere documentale a carico dei beneficiari.

In Allegato al bando è riportato un documento (Allegato A1) che rappresenta una sintesi degli elementi ritenuti rilevanti per la definizione di una “matrice DNSH” specifica per gli investimenti collegati all’ammodernamento dei frantoi. Tale documento rappresenta un elenco esaustivo della tipologia di investimenti ammissibili ed è inteso ad agevolare l’interpretazione uniforme e l’applicazione degli elementi di controllo per il rispetto dei sei punti del Regolamento (UE) 852/20201, indicandone l’applicabilità e l’intervento di riferimento.

Il set documentale indicato nella SCHEDA A dell’Allegato A1 è necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” e, in particolare, per dimostrare che l’intervento finanziato possa comportare:

* + 1. una diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di estrazione per la produzione di olio extravergine di oliva; (TIPO 1)
    2. una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso ad un aumento di efficienza del processo estrattivo; (TIPO 2)
    3. un minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una minore quantità di acqua. (TIPO 3)

Come precedentemente specificato, il rispetto del DNSH è per i beneficiari un elemento essenziale per l’ammissibilità della spesa.

**Articolo 11**

**PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di sostegno.

**11.1 Termine di presentazione della domanda**

La domanda può essere presentata a partire dal 6 novembre 2023 e fino alle ore 23.59 del giorno 15 gennaio 2024.

**11.2 Modalità di presentazione delle domande**

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](about:blank)).

Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande con modalità diverse da quella sopra prevista.

Considerata la natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l’impresa richieda ad AGEA l’abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda al Manuale Utente, scaricabile nell’area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.

La domanda di sostegno può essere esclusivamente compilata dai seguenti soggetti, in possesso di un’utenza qualificata su SIAN:

1. il titolare dell’impresa;
2. i CAA (Centri di Assistenza Agricola);
3. i liberi professionisti iscritti a ordini e/o albi professionali di carattere tecnico agronomico.

Malfunzionamenti imputabili al sistema SIAN, che non permettano di rispettare i termini di presentazione delle domande, devono essere segnalati tempestivamente mediante PEC all’indirizzo [HelpDesk@l3-sian.it](about:blank) con allegate le immagini delle schermate di errore.

Non sono ritenute motivazioni giustificative del mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande problemi tecnico – informatici specifici del beneficiario, o della persona da esso delegata alla presentazione della domanda.

**11.3 Documentazione da allegare alla domanda**

Le domande dovranno riportare in allegato:

1. relazione, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal tecnico delegato che presenta il progetto,** comprensiva di:
2. descrizione dell’impresa, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, corredata, ove opportuno, da documentazione fotografica relativa all’intervento da realizzare;
3. descrizione del progetto di investimento che evidenzi le quantità di materia prima lavorata nell’impianto oggetto di investimento, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il progetto permette di raggiungere, in conformità a quanto stabilito dal presente bando;
4. descrizione della proporzionalità degli investimenti rispetto alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell’impresa;
5. giustificazione della scelta dei preventivi (motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi). Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, tale circostanza dovrà essere motivata specificando chiaramente che è stato impossibile individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in questione;
6. riepilogo dettagliato degli investimenti proposti e stima dei tempi di attuazione per la loro realizzazione;
7. cronoprogramma procedurale che dettagli le singole fasi di realizzazione dell’intervento con indicazione delle date previste per l’avvio e per la fine dello stesso, nonché le singole fasi dell’intervento (a titolo esemplificativo, realizzazione lavori, collaudo etc); contestualmente, il proponente dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione l’avvio delle opere e la loro conclusione, anche ai fini dell’implementazione del Sistema ReGiS;
8. cronoprogramma finanziario delle opere, con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno;
9. quadro economico del progetto;
10. autodichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il “titolare effettivo” dell’azienda, l’obbligo di rilascio dell’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al “titolare effettivo”) (Allegato A3);
11. autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, contenente anche i dati necessari per l’identificazione del titolare/destinatario effettivo di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, debitamente compilata, datata e sottoscritta (Allegato A4);
12. autodichiarazione circa l'assenza di doppio finanziamento, ai sensi del DPR 445/2000, art. 46 e 47, come da modello Allegato A 16;
13. dichiarazione dimensione dell’impresa, come da modello Allegato A17;
14. dichiarazione di conformità alla c.d. Direttiva Macchine o, in alternativa, una DSAN nella quale il beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva;
15. documentazione ex-ante prevista dall’Allegato A1 – scheda A – TAB 2 nella sezione ex-ante, rispettivamente relativa alla tipologia di intervento come da Allegato A1 – scheda A – TAB 1; nell’ambito della relazione tecnica ivi prevista dovrà altresì essere garantito il rispetto del principio di tagging previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 anche tenuto conto del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 e il Regolamento (UE) n. 2020/852;
16. planimetria aziendale con l’ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine;
17. dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
18. computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari del Prezzario regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
19. dichiarazione cantierabilità (allegato A5);
20. in caso di domanda di sostegno per investimenti su immobili condotti con contratti di affitto: autorizzazione del proprietario dei terreni o copia del contratto di affitto nel quale viene espresso il consenso alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario;
21. per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole:

* atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti, per le società di persone, che il sottoscrittore della domanda è legale rappresentante;
* nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l’elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell’esercizio precedente la presentazione della domanda;
* qualora ricorra l’ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l’autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.

1. solo per le grandi imprese (oltre 249 occupanti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro), analisi controfattuale (Allegato A15), costituita da eventuali progetti o attività alternative realizzabili in assenza di aiuti, che fornisca elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) inerente i familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato (Allegato A13);
3. solo nel caso di mancata classificazione del prodotto olio nel portale dell’olio di oliva di cui al precedente articolo 6, eventuale altra documentazione/attestazione (sono escluse le semplici autodichiarazioni) da cui risulti in maniera certa l’avvenuta produzione di olio extravergine di oliva in uno degli anni del quadriennio 2020/2024 che certifichi che l’olio prodotto (non classificato al momento della molitura dal frantoio) sia stato successivamente classificato come olio extravergine di oliva;
4. ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

**Si precisa che, ai sensi dei D.M. 31 marzo 2022, n.149582, e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 2 febbraio 2023, n.53263, come modificato dal DM prot. n. 0410802 del 04/08/2023, nei documenti di cui ai precedenti punti, vanno inseriti i seguenti loghi:**

**logo next generatione UE**



**logo MASAF**

****

**logo REGIONE UMBRIA**



scaricabili al link: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/PNRR/frantoi>

Tutti i contratti, atti e documenti caricati in copia nel fascicolo elettronico utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o alle relative rettifiche o varianti.

Documentazione aggiuntiva potrà essere richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell’operazione proposta a contributo.

Nella domanda il proponente si impegna a sottoscrivere, qualora la proposta formulata superi positivamente la valutazione della Regione e sia ritenuta finanziabile ai sensi del presente Bando, il format di atto d’obbligo di cui all’Allegato A6. Tale documento avrà la funzione di accettazione del finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all’attuazione delle misure del PNRR. In caso di mancata sottoscrizione dell’atto d’obbligo, la proposta non potrà essere oggetto di finanziamento.

**11.4 Rettifiche alla domanda di sostegno**

Entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può presentare una domanda di rettifica, che la sostituisce integralmente, utilizzando le modalità previste per la presentazione della domanda originaria di cui al precedente paragrafo 11.2.

La domanda di rettifica presentata, può prevedere l’introduzione/esclusione di investimenti, la modifica in termini di importo di spesa e di contributo.

Per tutti i parametri di verifica e valutazione della domanda rettificata, inclusa l’eleggibilità della spesa degli investimenti, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di rettifica.

**11.5 Dichiarazioni e impegni**

Oltre alle dichiarazioni di cui all’articolo 5, il richiedente, ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, e con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall’utilizzo delle risorse del PNRR, si impegna a:

1. rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
2. realizzare le attività progettuali in modo coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), al Tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
3. rispettare il divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
4. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d’uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell’UE) per accompagnare l’attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa – Next Generation EU, utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
5. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del Soggetto attuatore, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
6. dare piena attuazione agli interventi e avviare tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi e concludere le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, e a sottoporre all’Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
7. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all’iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse PNRR (conto corrente dedicato);
8. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
9. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
10. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;
11. fornire all’Ente le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
12. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall’Ente o dal Ministero titolare dell’intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari.
13. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all’espletamento degli adempimenti da parte della Regione.
14. non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
15. attuare il progetto nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR.
16. restituire senza indugio le somme eventualmente già percepite, nel caso di mancato raggiungimento dei target nazionali M2C1-7 e M2C1-8.

**Articolo 12**

**CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione delle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella, precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti all’Articolo 9 (Principi per la definizione dei criteri di selezione delle domande di sostegno) del DM MASAF del 31 marzo 2022 così come approvati dalla D.G.R. n.952/2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Principi per la definizione dei criteri di selezione delle domande di sostegno | Criteri di selezione | Punteggio |
| 1. localizzazione dell’intervento | 1.1 Frantoi ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 | 5 |
| Nel caso in cui i frantoi oggetto di intervento ricadano in tipologie di area diverse (soggette a vincoli e non), il punteggio viene attribuito solo nel caso in cui oltre il 50% della spesa inserita in domanda riguardi frantoi situati in zone soggette a vincolo come da punto 1.1. | |
| 2. Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale | 2.1 Investimenti che consentono l’aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto | 5 |
| 2.2 Investimenti che migliorano l’efficienza del processo estrattivo attraverso l’aumento della produzione a parità di materie prime in ingresso e/o la riduzione nei consumi energetici a parità di capacità produttive | 10 |
| 2.3 Investimenti che riducono l’impatto ambientale relativamente allo smaltimento dei reflui (acque reflue e sanse) ed all’utilizzo di una minore quantità di acqua, compresi gli investimenti finalizzati al riutilizzo dei prodotti secondari nell’ottica di un’economia circolare. | 10 |
| Il punteggio corrispondente ad ogni singolo criterio viene attribuito qualora vengano effettuati gli investimenti relativi per un importo uguale o superiore a 50.000,00 €. Le tipologie di investimento sono quelle previste alla lettera c) del precedente articolo 7, par. 7.1 , finalizzati al conseguimento degli obiettivi di miglioramento (tipo 1: aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto - tipo 2:aumento di efficienza del processo estrattivo - tipo 3:minore impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse ed all'utilizzo di una minore quantità di acqua) indicati nella scheda A tab. 2 di cui alla sezione VIII del Decreto Ministeriale n.0053263 del 02/02/2023 relativa alla “matrice DNSH” specifica per gli investimenti collegati all’ammodernamento dei frantoi. | |
| 1. capacità di trasformazione | 3.1 Frantoi oltre 1000 q.li di olive lavorate | 5 |
| La capacità di trasformazione del frantoio viene definita facendo la media dei quantitativi di olive trasformate negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto, desunti dal Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) | |
| 4. adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità | 4.1 Certificazione biologica | 10 |
| 4.2 Certificazione DOP | 10 |
| 4.3 Certificazione SQNPI | 5 |
| Il punteggio viene attribuito ai frantoi in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno | |
| 5. possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche | 5.1 UNI EN ISO 9001:2008 (Garanzia di igiene e sicurezza del prodotto) | 3 punti da una a due certificazioni  5 punti oltre due certificazioni |
| 5.2 UNI EN ISO 22005:08 (Rintracciabilità) |
| 5.3 ISO 14001, Sistema di gestione ambientale |
| 5.4 EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit |
| 5.5 ISO 50001, Sistema di gestione dell’energia |
| 5.6 ISO/TS 14067 Carbon footprint of products |
| 5.7 BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale |
| 5.8 UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare |
| Il punteggio viene attribuito ai frantoi in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno | |
| 6. nessun consumo di suolo | 6.1 Interventi che non prevedono consumo di suolo | 5 |
| Il punteggio viene attribuito ai programmi di investimento che non prevedono ampliamento degli opifici o che ampliano gli opifici utilizzando strutture preesistenti | |

Saranno riconosciuti ammissibili solo i progetti che conseguono complessivamente almeno **15 punti.**

Nello svolgimento dell’istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente, in nessun caso il punteggio può aumentare, rispetto a quello dichiarato in domanda di sostegno.

Criteri di precedenza: a parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente legale rappresentante di minore età.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente donna.

In caso di ulteriore parità (età e genere) sarà data priorità al progetto con minor costo complessivo.

**Articolo 13**

**PROCEDURE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

**13.1** **Fase di affidamento incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione progetti**

La Regione, prima dell’assegnazione dell’incarico o della sottoscrizione del contratto del personale coinvolto nella procedura di selezione dei progetti, deve provvedere all’esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse. In particolare, deve:

* verificare l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale coinvolto nel processo di selezione - accertandosi che il personale (sia interno che esterno) direttamente coinvolto nel processo di istruttoria e valutazione delle candidature/proposte progettuali (es. RUP e/o membri dei comitati/commissioni di valutazione in caso di procedure valutative) abbia rilasciato al proprio responsabile una dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; (Allegato A7)
* verificare la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l’onere per legge della produzione delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio - DSAN;
* verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le stesse dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) e in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
* provvedere (eventualmente) alla modifica delle nomine - in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o, comunque, di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all’interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura.

La documentazione riguardante i controlli e le verifiche svolti ex ante deve essere archiviata e conservata e, su specifica richiesta, esibita ai competenti organi di controllo durante le verifiche/audit di competenza.

Per ogni fase del procedimento, al fine di assicurare la tracciabilità delle procedure sono predisposte apposite check list, sottoscritte dal funzionario incaricato dell’istruttoria.

**13.2 Istruttoria di ricevibilità**

Il Servizio competente provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità di tutte le domande pervenute.

Le domande di sostegno sono considerate ricevibili solo se:

* presentate nei termini stabiliti dal presente Avviso;
* compilate e rilasciate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
* sottoscritte da parte del beneficiario o del legale rappresentante con codice OTP (si veda il Paragrafo 11.2 per le modalità di ottenimento del codice).

In caso di domanda irricevibile, viene data comunicazione all’interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell’articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla dichiarazione di ricevibilità della domanda, sarà adottato l’atto di approvazione dell’elenco delle domande irricevibili. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni, la domanda verrà dichiarata ricevibile.

L’elenco delle domande ricevibili in ordine di punteggio autodichiarato viene approvato con apposito atto dirigenziale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sito Web, pubblicazione che vale quale mezzo di notifica ai soggetti interessati.

Le domande ricevibili vengono sottoposte, in ordine decrescente di punteggio, alla fase successiva per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

**13.3 Istruttoria di ammissibilità**

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nel bando regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.

I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:

1. l’ammissibilità del beneficiario;
2. il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si chiede l’aiuto;
3. il rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente articolo 12 e la corretta attribuzione del punteggio, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
4. l’ammissibilità e la congruità della spesa relative ai singoli investimenti proposti.

Nella fase di verifica delle domande presentate, la Regione procede, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste per il PNRR, tra cui:

1. il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto 2 febbraio 2023.
2. Il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l’aiuto climatico, ambientale e digitale, come precisato nel e in conformità con il decreto del 2 febbraio 2023;
3. Il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
4. la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per l'aiuto finanziario del PNRR, accertando, in particolare:

* il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
* l’assenza di conflitto di interessi;
* l’identificazione del “titolare effettivo”;
* la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse del PNRR.

Il servizio competente deve, prima dell’ammissione a finanziamento del progetto, provvedere all’esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti al Bando ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento. In particolare, deve:

* verificare la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti partecipanti alla selezione. Si specifica, inoltre, che qualora il destinatario finale dei fondi, ossia il titolare effettivo, risulti essere diverso dal Legale rappresentante dell'impresa, sarà necessario acquisire la firma di entrambi i soggetti
* verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente - assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dal Bando e, in particolare, che le dichiarazioni in merito all’assenza di conflitto di interessi e assenza del doppio finanziamento siano state rese, comunque, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 DPR n. 445/2000) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Qualora l’elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, potrà essere effettuato un campionamento per i soli controlli sostanziali, basato su un’adeguata analisi dei rischi.

**13.4 Regolarizzazione della documentazione allegata alla domanda di sostegno e soccorso istruttorio.**

Nel caso di documentazione irregolare o incompleta il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione tramite PEC, da inviare al richiedente. I documenti richiesti vanno forniti tramite PEC entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell’istruttoria.

**13.5 Provvedimento di concessione (nulla osta)**

A seguito della selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e della formazione delle relative graduatorie, pubblicate sul sito istituzionale della Regione e comunicate al Ministero, la Regione provvederà all’emanazione dell’atto di concessione del finanziamento (nulla osta) in favore dell’impresa beneficiaria, indicando in esso:

* i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
* il CUP che il beneficiario è tenuto a riportare su tutti i documenti contabili, emessi successivamente alla comunicazione di ammissibilità;
* i dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
* il termine entro il quale il programma di investimenti dovrà essere ultimato;
* le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti;
* le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l’eventuale obbligo, anche per le fasi successive all’ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell’adempimento;
* gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione, dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata.

Al provvedimento di concessione di finanziamento sarà allegato l’atto d’obbligo (allegato A6), che l’impresa beneficiaria restituirà alla Regione, a mezzo PEC, entro 15 gg. dalla data di ricezione. Nel caso di mancata restituzione dell’atto d’obbligo nei termini e modalità sopra indicati, la domanda di sostegno verrà considerata tacitamente rinunciata e definitivamente archiviata.

Tale documento ha funzione di accettazione del finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all’attuazione delle misure del PNRR.

Il format, redatto sulla base delle indicazioni della circolare MEF RGS 21/2021, è riportato in Allegato A6.

La Regione conserverà evidenza documentale dei format così raccolti, per eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

Qualora, in sede di istruttoria di ammissibilità, vengano ravvisati motivi di esclusione dal finanziamento della domanda presentata, può essere data comunicazione all’interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell’articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni.

Ai titolari delle domande inammissibili o ammissibili ma non finanziabili a seguito di riduzione del punteggio o della spesa ammessa, verranno notificati a mezzo PEC , gli atti con le motivazioni di esclusione o riduzione del punteggio e/o della spesa ammessa, con indicate le modalità per proporre ricorso avverso la decisione notificate (presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione).

**Articolo 14**

**TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il termine ultimo per il completamento degli investimenti e la concomitante presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato in 12 mesi dalla data di invio da parte del beneficiario dell’atto d’obbligo di cui all’articolo 13.6.

I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno in conformità alla sezione 3.1.2 degli Orientamenti.

La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, comporta l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dallo specifico impegno riportato nell’Allegato A8.

**Articolo 15**

**VARIANTI E PROROGHE**

**15.1 Varianti**

1. Varianti non sostanziali.

Il portale SIAN permette di inserire varianti non sostanziali (modifica dell’importo a livello di singola voce di spesa fino ad un massimo del 10%) contestualmente alla compilazione della domanda di saldo. **La domanda di variante non sostanziale va inserita ogni qualvolta almeno una voce di spesa sia superiore all’importo concesso per la stessa voce, purché tale modifica non superi il 10% dell’importo concesso.**

1. Varianti sostanziali.

Nel caso di modifica in aumento di almeno una voce di spesa oltre il 10%, si rende necessario presentare la domanda di variante sostanziale.

È possibile presentare una sola domanda di variante sostanziale, entro **il termine perentorio di 4 mesi dal ricevimento del nulla osta.**

La domanda va presentata nel caso di:

-        rimodulazione del progetto con variazione/i dell’importo concesso a livello di singola voce di spesa superiore al 10%, **con almeno un voce di spesa in aumento**;

-        eliminazione di uno o più interventi;

-        introduzione di nuovi investimenti.

L’istruttore incaricato verificherà e valuterà l’ammissibilità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

-        la variante deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente Avviso;

-        le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;

-        in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all’intervento.

In ogni caso, le varianti saranno autorizzate a condizione che venga assicurato il rispetto delle tempistiche PNRR e delle condizionalità PNRR.

**15.2 Proroghe.**

Tenuto conto del cronoprogramma definito dal MASAF nel Decreto del 2 febbraio 2023, n.53263, così come modificato dal DM del 4 agosto 2023 n. 410802, non sarà possibile concedere proroghe per l’ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle spese, fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali sopra elencati (art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1306/2013), nonché *il verificarsi di cause di forza maggiore che rendono impossibile l’adempimento ai sensi dell’articolo 1256 del Codice civile*.

Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, si precisa che in ogni caso le proroghe non potranno essere concesse oltre la data del 30 **settembre 2025**, comprensivo del periodo dilatorio di cui all’allegato A8 Riduzioni ed esclusioni.

Non sono ammesse richieste di proroga presentate oltre i 12 mesi dalla data di concessione del sostegno (così come disposto dall’articolo 10 del DM 31/03/2022).

**Articolo 16**

**PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (anticipo e saldo)**

**16.1 Modalità di presentazione delle domande di pagamento (anticipo e saldo)**

Le domande di pagamento (Anticipo e Saldo), devono essere presentate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

**16.2 Termine di presentazione delle domande di pagamento (Anticipo e Saldo)**

**Domanda di Anticipo**.

Le domande di pagamento dell’anticipo possono essere presentate dal beneficiario a partire dal ricevimento del nulla osta e entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione del nulla osta per un importo pari al 30% del contributo accordato.

**Domanda di Saldo.**

La domanda di pagamento del saldo del contributo concesso va presentata entro la data definita nel provvedimento di concessione, individuata nel rispetto delle tempistiche PNRR.

La presentazione della domanda di saldo in ritardo rispetto al suddetto termine e sino al 90esimo giorno di ritardo previsto nelle schede di cui all’allegato A 8, comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni come da successivo articolo 22, salvo eventuali proroghe approvate dal competente servizio regionale.

In sede di compilazione della domanda di saldo, nella sezione “Piano interventi”, per ciascuna voce di spesa, il compilatore dovrà inserire, in corrispondenza dell’imponibile, l’intero valore rendicontato e in corrispondenza del contributo la quota di contributo maturato al netto di quello eventualmente già liquidato con la domanda di anticipo.

**16.3 Documentazione da allegare alla domanda**

**Domanda di anticipo**.

Alla domanda di anticipo va allegata la seguente documentazione:

* copia della polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a favore di Agea e pari al 100% dell’importo da anticipare. La scadenza della garanzia è quella prevista dal nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità sino allo svincolo della stessa da parte dell’Organismo Pagatore AGEA. Le garanzie fideiussorie devono essere redatte secondo lo schema diffuso dall’OP – AGEA e prodotte in originale cartaceo al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.
* dichiarazione dei familiari conviventi, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, di cui al D.Lgs. 159/2011 e s. m. e i.

**Domanda di saldo**.

Alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione tecnico amministrativa:

* + - 1. relazione tecnica in ordine alla corretta realizzazione degli investimenti programmati ed alla loro rispondenza con le previsioni riportate nel programma degli interventi e nella domanda di sostegno o eventualmente, nella variante approvata;
      2. dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
      3. perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato[[4]](#footnote-5), sottoscritta con firma digitale, che attesti:
* la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di “nuovo di fabbrica”;
* la coerenza degli interventi edilizi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni;
* il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di “frantoio oleario”

Alla perizia dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli interventi edilizi oggetto dell’investimento. Per gli investimenti mobiliari, nella documentazione fotografica dovrà risultare ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto;

* + - 1. certificato di conformità delle macchine e attrezzature alla direttiva 2006/42/CE
      2. documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ecc.) unitamente alla copia dei documenti comprovanti l’effettivo avvenuto pagamento delle stesse;
      3. estratto del conto corrente dedicato utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all’operazione, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo;
      4. qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, dichiarazioni liberatorie di quietanza (Allegato A9) rilasciate dalle ditte emittenti con l’indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura cui si riferiscono;
      5. documentazione fotografica dimostrativa del rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all’art. 20;
      6. layout degli impianti con evidenziati gli investimenti realizzati e i macchinari fissi e fissi per destinazione, con le relative matricole;
      7. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) inerente i familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato (Allegato A13).
      8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’Allegato A11 (impresa in difficoltà) alla data di presentazione della domanda di pagamento.
      9. dichiarazione sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle agevolazioni fiscale (Allegato A12).
      10. tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese preventivate

*e nei casi in cui ricorra l’ipotesi :*

* + - 1. notifica di inizio attività nel settore alimentare al competente sportello unico delle attività produttive;
      2. documentazione fotografica cronologica delle varie fasi di realizzazione delle parti dell’investimento non ispezionabili a lavoro ultimato (esempio: scavi, fondazioni, palificazioni, rilevati ecc.). Dalle foto si deve evincere chiaramente la dimensione delle parti. Allo scopo potranno essere utilizzate attrezzature metriche (stadie, fettucce e similari) per quantificare superfici, sezioni, lunghezze e volumetrie;
      3. elaborati tecnici consuntivi:
* disegni consuntivi nei quali vanno riportate tutte le misure presenti nel computo;
* planimetrie
* computi metrici con dettaglio di tutte le misure;
  + - 1. dichiarazione di cui all’Allegato A10 relativa alle autorizzazioni urbanistiche ed alla documentazione che consente l’esercizio dell’opificio realizzato;
      2. dichiarazione cantierabilità (allegato A5)
      3. relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” (operazione recupero rifiuti), come previsto dall’Allegato A1, Scheda A, Tabella 2 del presente avviso.

**Si precisa che, ai sensi dei D.M. 31 marzo 2022, n.149582, e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 2 febbraio 2023, n.53263, come modificato dal DM prot. n. 0410802 del 04/08/2023, nei documenti di cui ai precedenti punti, vanno inseriti i seguenti loghi:**

**logo Next Generation UE**



**logo MASAF**

****

**logo REGIONE UMBRIA**



scaricabili al link: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/PNRR/frantoi>

**16.4 Documenti giustificativi della spesa, modalità di pagamento e gestione dei flussi finanziari da parte dei beneficiari (contabilità separata)**

**Domanda di saldo.**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Bando, le spese per essere ammesse al sostegno dovranno essere dimostrate attraverso idonei documenti giustificativi e idonee attestazioni dei pagamenti, che dovranno essere effettuati utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario con il quale devono essere gestiti i movimenti finanziari relativi all’investimento di cui al presente bando (pagamenti relativi alle forniture dell’investimento e accredito degli aiuti). Tale conto corrente deve essere validato nel fascicolo aziendale SIAN prima del rilascio della domanda di pagamento del saldo, pena la inammissibilità del pagamento e deve essere dichiarato nella domanda di sostegno e nelle relative domande di pagamento. In caso di variazione del conto corrente quest’ultimo deve essere validato nel fascicolo aziendale SIAN ed essere indicato nelle domande di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute con pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, anche nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

In merito ai documenti giustificativi della spesa, questi dovranno:

* essere intestati inequivocabilmente alla Impresa titolare dell’aiuto;
* riportare nella causale il Codice Univoco di Progetto (CUP) inviato al beneficiario con la decisione individuale di concedere l’ aiuto e la dicitura “Next generation UE”.

Per le fatture emesse in data antecedente alla notifica alla ditta del CUP, deve essere riportata la seguente dicitura: “Next generation UE PNRR - REGIONE UMBRIA – Sottomisura ammodernamento dei frantoi oleari. – NUMERO UNIVOCO DI DOMANDA ………….”;

* riportare il dettaglio dei lavori eseguiti o dei beni/servizi forniti, al fine di rendere individuabile con certezza il nesso con l’intervento finanziato (numero seriale o matricola o numero di telaio della macchina / attrezzatura / impianto).

Il beneficiario, per dimostrare la tracciabilità del pagamento delle spese inerenti la domanda di sostegno finanziata, deve utilizzare le modalità pagamento di seguito riportate, attestate dai relativi documenti:

1. pagamento tramite bonifico. Il beneficiario deve produrre la copia della ricevuta del bonifico, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
2. pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nell’attestazione di pagamento deve essere specificata la causale del pagamento nel seguente modo “Finanziato da parte dell’Unione europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU - PNRR - REGIONE UMBRIA – Sottomisura ammodernamento dei frantoi oleari - fattura n.\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_ Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione ditta fornitrice)”.

Qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, andrà prodotta una dichiarazione liberatoria di quietanza (Allegato A9) rilasciata dalla ditta emittente con l’indicazione delle modalità e della data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura.

Le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione” e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa il controvalore in euro al tasso di cambio in vigore al momento del pagamento.

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle sopra previste non sono ammissibili.

I documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall’impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento.

**16.5 Istruttoria delle domande di pagamento di saldo**

I controlli amministrativi, tecnici e contabili sulle domande di pagamento comprendono la verifica:

* 1. del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
  2. della conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
  3. dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
  4. dell’assenza di doppio finanziamento.

Inoltre, si rappresenta che la Regione, per garantire la sana gestione finanziaria dell’intervento, adotterà tutte le misure necessarie a prevenire i casi di doppi finanziamento, conflitto di interesse, frode e corruzione, nonché effettuare le verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”) attraverso l’acquisizione di idonea documentazione probatoria e attraverso l’interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati (ad es. PIAF-IT).

Nel caso di istruttoria positiva la check list dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;

b) importo totale spesa ammissibile e contributo concedibile.

Nel caso di scostamento tra l’importo richiesto con la domanda di pagamento e l’importo proposto a seguito dell’istruttoria di cui sopra, si applicano le disposizioni riportate nell’Allegato A8 al presente bando

Nel caso in cui un progetto per il quale è stata pagata una domanda di anticipo si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo concesso nella domanda di sostegno, occorre recuperare il contributo erogato in eccesso, comprensivo degli interessi legali sulla parte eccedente l’anticipo erogato.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell’anticipo sino alla domanda di presentazione del saldo.

**16.6 Regolarizzazione della documentazione allegata alla domanda di pagamento e soccorso istruttorio.**

Nel caso di documentazione irregolare o incompleta il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione tramite PEC, da inviare al richiedente. I documenti richiesti vanno forniti tramite PEC entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell’istruttoria. Decorso il termine sopra indicato il funzionario procederà a completare l’istruttoria con la documentazione in suo possesso.

Nel caso di istruttoria negativa o parzialmente negativa la check list dovrà concludere con la proposta di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

a) quantificazione delle spese non conformi;

b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l’inammissibilità.

In questo caso alle ditte interessate verrà inviata formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i.

Il soggetto attuatore invierà periodicamente al MASAF gli atti relativi all’avanzamento procedurale delle istruttorie di cui ai paragrafi precedenti

**16.7 Inammissibilità della domanda di pagamento**

Nel caso di inammissibilità della domanda di pagamento verranno adottati i relativi atti di decadenza e revoca della domanda di sostegno, che verranno comunicati al MASAF. Le cause di esclusione verranno notificate tramite PEC al richiedente.

Su tutte le domande di saldo proposte alla liquidazione viene effettuata l’estrazione del campione da sottoporre al controllo in loco (controllo di secondo livello). Una volta rientrati con esito positivo gli accertamenti, di tale controllo, la domanda verrà inserita negli elenchi di liquidazione autorizzati dal soggetto attuatore.

**16.8 Controlli in loco**

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l’avvenuta realizzazione degli investimenti, tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica, e l’esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata per l’intervento. La selezione del campione è effettuata in base ad un’analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale.

I controlli in loco comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega.

**Articolo 17**

**AUTORIZZAZIONE ELENCHI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

Il dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari approva gli atti che autorizzano il pagamento delle domande liquidabili, provvedendo ad autorizzare gli elenchi di liquidazione e ad inviare gli stessi all’Organismo Pagatore AGEA, soggetto responsabile dell’erogazione del contributo.

L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

A conclusione del procedimento, ai beneficiari viene notificata tramite PEC, a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, l’ammissione alla liquidazione.

Nella notifica sono riportate:

* tutte le spese ammesse e, se del caso, quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, con le relative motivazioni;
* il richiamo agli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo.

**Articolo 18**

**IMPEGNI NEL PERIODO VINCOLATIVO**

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di sostegno si impegna a rispettare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo), tutti gli impegni assunti ed in particolare:

* + a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati
  + a non procedere alla cessazione e al trasferimento degli interventi finanziati,

È possibile il cambio del beneficiario nel periodo vincolativo, a condizione:

* che venga fornita tempestiva comunicazione tramite PEC al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.;
* che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.

Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso esclusivamente per le seguenti motivazioni:

* causa di forza maggiore;
* decesso del Beneficiario;
* cessione di azienda.

In questo caso l’azienda beneficiaria o suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Inoltre, a seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l’impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

**Articolo 19**

**CONTROLLI EX POST**

Per le operazioni oggetto di finanziamento, la Regione esegue i controlli ex post finalizzati a verificare il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all’1% della spesa erogata per l’intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un’analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale.

I beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento dei controlli effettuati dalle amministrazioni competenti e dalle altre autorità nazionali ed europee, permettendo al personale incaricato l’accesso e i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

Il Soggetto attuatore conserva puntuale evidenza dei controlli su indicati.

L’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, in coerenza con le disposizioni della circolare RGS MEF n. 30 dell’11 agosto 2022, effettua gli ulteriori controlli di spettanza dell’Amministrazione centrale titolare, dettagliatamente disciplinati nel SiGeCo.

La Regione ha inoltre facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l’assenza di doppio finanziamento, l’assenza di conflitto di interessi e l’identificazione del “titolare effettivo”, nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall’impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l’impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

**Articolo 20**

**ERRORI SANABILI O PALESI**

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette in qualsiasi momento, dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Per richieste di correzione di errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati o di completamento di parti della domanda o degli allegati pervenute oltre il termine di presentazione della domanda di che trattasi, l’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti. Pertanto, per la correzione di un errore palese, il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri la buona fede e l’evidenza dell’errore.

Vengono indicate le tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

* errori materiali di compilazione o incompleta compilazione di parte della domanda e degli allegati;
* errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

Non sono sanabili gli errori in conseguenza dei quali vengano meno i requisiti di ammissibilità agli aiuti di seguito elencati:

* la mancata apposizione della firma del richiedente sul modulo della domanda e sui relativi allegati oltre al mancato inoltro del documento d’identità del firmatario e comunque la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l’ammissibilità;
* la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda e qualsiasi tipo di rettifica o correzione della domanda tendente ad incrementare l’importo richiesto ed i punteggi indicati.

**Articolo 21**

**REVOCHE E RINUNCE**

**21.1 Revoche**.

La Regione, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull’assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell’art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
2. mancata realizzazione dell’intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
3. mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
4. impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
5. esito negativo dei controlli;
6. violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

**21.2 Rinunce**.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli con la sottoscrizione dell'atto di assegnazione del contributo, deve comunicarlo all’Ufficio competente per l’istruttoria. La comunicazione deve essere presentata su carta libera al soggetto competente per l’istruttoria tramite PEC.

Il soggetto attuatore provvederà a fornire al Masaf , periodicamente, gli elenchi aggiornati.

**Articolo 22**

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

In coerenza con i principi previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni per gli interventi non connessi a superfici ed animali del FEASR, fatta salva l’applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili in caso di mancato rispetto degli impegni ed altri obblighi previsti per l’investimento 2.3 “*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare previsto nell’ambito della missione M2C1 del PNRR*” e di quelli pertinenti stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatorie, per ogni infrazione relativa ad un impegno si applica una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per l’investimento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Le riduzioni e le esclusioni, oltre all’eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dalla Regione presso i beneficiari della sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” nell’ambito dell’Investimento 2.3 “*Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare*”. Concorrono all'eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco.

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto, previsti dal presente documento, non ostano all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

L’allegato A8 al presente avviso contiene le fattispecie di violazioni degli impegni ed altri obblighi previsti per l’investimento 2.3 “innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare previsto nell’ambito della Missione M2c1 del PNRR”, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 2 febbraio 2023, n.53263.

**Articolo 23**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ**

I Beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241, affinché, in particolare, tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione Europea (emblema dell’UE) per accompagnare l’attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “*finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*”.

In particolare i loghi della Unione Europea, del MASAF, della Regione Umbria ed la dizione “*finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*” vanno riportati :

* in un cartello della dimensione di cm. 70 X 100, contenente le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, posizionato, in un luogo facilmente visibile al pubblico, all’esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario e, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali
* sul sito web ad uso professionale del beneficiario.

I loghi sopra citati sono scaricabili al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/PNRR/frantoi>

**Articolo 24**

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Regione Umbria, in qualità di soggetto attuatore, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 196/03 e ss. mm. ii.

La Regione Umbria è autorizzata a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui le stesse sono soggette. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e Regione Umbria, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari del trattamento (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), inclusi i rispettivi Organismi pagatori; persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all’interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.

In ogni momento i titolari potranno esercitare i diritti previsti e riconosciuti dal GDPR.

All’Allegato A14 delle presenti disposizioni attuative è inserita specifica informativa, sul trattamento dati personali

**Articolo 25**

**INFORMAZIONI E PROCEDIMENTI**

Come previsto dall’articolo 8, comma 3 della 7 agosto 1990 n. 241 e s. m e i., la comunicazione di avvio del procedimento e le disposizioni previste dagli articoli 2 (9-bis), 2 bis e 8 (2) della stessa legge sono individuati e pubblicati al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi?azione=reset>

1. L’unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è la Regione Umbria – Direzione regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, diritto allo studio - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it)
2. Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, dottoressa Daniela Toccacelo, tel. 075 5045737 e- mail [dtoccacelo@regione.umbria.it](mailto:dtoccacelo@regione.umbria.it)
3. La struttura che effettua l’istruttoria è la Sezione Interventi per lo sviluppo delle filiere e delle imprese agroalimentari ed agroindustriali. Responsabile dell’istruttoria: dottoressa Daniela Toccacelo, tel 075 5045737 e mail [dtoccacelo@regione.umbria.it](mailto:dtoccacelo@regione.umbria.it)
4. Per richiesta informazioni inviare e- mail a [infobandopnrrfrantoi@regione.umbria.it](mailto:infobandopnrrfrantoi@regione.umbria.it) . Le risposte saranno fornite mediante pubblicazione di FAQ consultabili all’indirizzo <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/PNRR/frantoi>
5. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo all’approvazione dell’elenco delle domande ricevibili di cui al precedente Articolo 13.2 e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. 952/2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Termine di avvio** | **Termine di conclusione** | **Atto finale** |
| Istruttoria ammissibilità | Il giorno successivo a quello di approvazione elenco ricevibilità | 80 gg | - esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 *bis* L.241/90  - esito positivo: prosecuzione del procedimento |
| Approvazione  Graduatoria finale | Fine fase  precedente | 10 gg | Determinazione dirigenziale |

1. Il procedimento amministrativo per l’erogazione dei contributi concessi sarà avviato il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di erogazione dell’impresa tramite PEC e seguirà le seguenti fasi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. 952/2023:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Termine di avvio** | **Termine conclusione** | **Atto finale** |
| Esame della documentazione | Il giorno successivo a quello di rilascio della domanda di pagamento su SIAN | 80 gg | - esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 *bis* L.241/90  - esito positivo: prosecuzione del procedimento |
| Approvazione Elenco pagamento sistema SIAN | Fine fase  precedente | 10 gg | Elenco di pagamento |

**Articolo 26**

**Disposizioni finali**

La Regione Umbria, in qualità di Soggetto attuatore, provvederà a pubblicare tutte le informazioni sul regime di aiuto, previste al punto (112) degli Orientamenti al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/PNRR/frantoi>.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nei decreti MiPAAF n.149582 del 31 marzo 2022, MASAF n. 53263 del 2 febbraio 2023, come modificato dal DM n. 0410802 del 4 agosto 2023, nonché nella normativa unionale, nazionale e regionale applicabile in materia.

**ALLEGATI**

1. Allegato A1 Elenco dei macchinari ammessi al finanziamento e check list DNSH
2. Allegato A2 Determinazione tetti massimi di spesa per interventi edili
3. Allegato A3 Dichiarazione assenza conflitto di interesse impresa proponente
4. Allegato A4 Dichiarazione relativa al rispetto dei principi per interventi PNRR
5. Allegato A5 Dichiarazione relativa alla cantierabilità
6. Allegato A6 Format di atto d’obbligo
7. Allegato A7 Dichiarazione assenza conflitti di interessi (dipendenti)
8. Allegato A8 Schede di riduzioni ed esclusioni
9. Allegato A9 Liberatoria
10. Allegato A10 Dichiarazione relativa a autorizzazioni urbanistiche
11. Allegato A11 Dichiarazione imprese in difficoltà
12. Allegato A12 Dichiarazione relativa alla cumulabilità
13. Allegato A13 Dichiarazione familiari conviventi
14. Allegato A14 Informativa trattamento dati personali
15. Allegato A15 Scenario controfattuale
16. Allegato A16 Dichiarazione assenza di doppio finanziamento
17. Allegato A17 Dichiarazione dimensione di impresa

1. Si specifica inoltre che nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che assegna al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la somma di € 500.000.000,00 per l’Investimento 2.*3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”* della componente M2C1 del PNRR, dei quali 100 milioni di euro da erogare al fine di migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell’olio extravergine di oliva e 400 milioni di euro da destinare all’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione vengono individuati i seguenti target complessivi per le due sottomisure (ammodernamento frantoi e meccanizzazione) a livello nazionale:

   * *target M2C1-7: almeno 10 000 imprese a livello nazionale ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia*
   * *target M2C1-8: almeno 15 000 imprese a livello nazionale ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia.*

   [↑](#footnote-ref-2)
2. «prodotto agricolo»: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del

   Consiglio (21); [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
4. Il tecnico deve essere indipendente rispetto all’impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’investimento. [↑](#footnote-ref-5)